

# BENI CULTURALI: LA DIFESA PARTE DAL CODICE

**Carlo Belleudi**

*Dopo un'ampia analisi delle disposizioni del Codice "Urbani", l'auspicio è che si arrivi a risolvere i problemi interpretativi ed a facilitare il lavoro dei professionisti, attraverso l'approvazione di strumenti urbanistici che rendano superate le procedure per l'ottenimento delle autorizzazioni da parte degli enti titolari del vincolo.*

**L**e disposizioni del cosiddetto Codice Urbani, ovvero il Decreto legislativo n. 41/2004, entrate in vigore ormai da più di un anno (1° maggio 2004), hanno modificato la disciplina generale in materia dei beni culturali e paesaggistici. Questa radicale riforma riveste, infatti, un'importanza vitale per il nostro Paese e per l'intera collettività poiché detta norme a tutela del patrimonio culturale della nazione.

In queste pagine abbiamo ritenuto utile analizzare e commentare le parti che più direttamente coinvolgono la categoria dei geometri nello svolgimento della libera professione. In particolare le norme che sostituiscono le disposizioni del D.Lgs 490 del 29 ottobre 1999, art. 151.

Prima di passare ad esaminare gli articoli di nostra diretta competenza possiamo così definire l'oggetto del Codice: l'insieme dei beni culturali e dei beni paesaggistici, articolati in:

- *Beni Culturali*: le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Codice, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bi-



**Il Codice Urbani ha un'importanza vitale per la collettività poiché detta norme a tutela del patrimonio culturale della nazione.**

bliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

- *Beni Paesaggistici*: gli immobili e le aree indicati dall'art.134 del Codice, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. È importante sottolineare che per la prima volta il paesaggio viene considerato e tutelato come un bene culturale.

Le Regioni, i Comuni, le città metropolitane e le Province "altri enti pubblici territoriali", cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela previste dal Codice, mentre è riservata allo Stato la potestà di indirizzo, di vigilanza e



di potere sostitutivo in caso di perdurare di inerzia o inadempienza, degli enti suddetti.

### **Beni culturali**

Le cose immobili e mobili, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquant'anni sono sottoposte al rispetto delle norme del Codice, salvo che la successiva verifica, da effettuarsi a cura del Ministero, neghi al bene il riconoscimento della sussistenza di interesse artistico, storico, archeologico etc. e quindi lo renda non meritevole del rilascio della "dichiarazione dell'interesse culturale" da parte del Ministero stesso.

La "dichiarazione" è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo

**Per la prima volta il paesaggio viene considerato e tutelato come un bene culturale.**

tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

### *Interventi soggetti ad autorizzazione*

Sono subordinati all'autorizzazione del Ministero:

- la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostituzione;
- lo spostamento anche temporaneo dei beni culturali, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 21 del Codice, ovvero lo spostamento del bene dipendente dal mutamento di dimora o di sede e lo spostamento degli archivi correnti dello Stato etc;
- lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
- lo scarto dei documenti e degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia in-

tervenuta la dichiarazione di interesse culturale;

- il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi di soggetti giuridici privati.

### *Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia*

Fuori dai casi in cui si ricorre alla Conferenza dei Servizi e per la Valutazione dell'impatto ambientale, l'autorizzazione prevista, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata, è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Soprintendenza.

Decorso questo termine il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere.

La richiesta di autorizzazione si intende accolta ove l'amministrazione non provveda nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida.

### **Beni paesaggistici**

Una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni: partendo da questa

## **Beni paesaggistici: parte di territorio con caratteri derivanti dalla natura, dalla storia o dalle reciproche interrelazioni.**

definizione di base, sono considerati beni paesaggistici:

1. Gli immobili e le aree indicate all'art. 136 del Codice, ovvero tutte quelle aree già individuate e perimetrare per legge, elenchi 1497/1939 e le altre che la Commissione provinciale proporrà di tutelare. In particolare:

- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geografica;
- le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni legislative, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- le bellezze panoramiche.

2. Le aree indicate all'art. 142 del Codice e fino all'approvazione del piano paesaggistico, ovvero tutte quelle aree tutelate con la cosiddetta legge "Galasso", non ancora pianificate, e cioè:

- i territori costieri fino ad una profondità di ml. 300;
- territori contermini ai laghi compresi in una fascia di ml. 300;
- i fiumi, torrenti, corsi d'ac-

qua e le relative sponde fino ad una profondità di ml. 150;

- le montagne per la parte eccedente i ml. 1600 s.l.m. per la catena alpina e ml. 1200 s.l.m. per la parte appenninica e per le isole;
- i ghiacciai;
- i parchi e le riserve;
- territori coperti da boschi e foreste ancorché danneggiati dal fuoco;
- le aree assegnate alle Università Agrarie e le zone gravate da uso civico;
- le zone umide;
- i vulcani;
- le zone di interesse archeologico.

3. Gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela e pianificazione, dai piani paesaggistici.

### *Commissioni provinciali*

Le Regioni dovranno istituire con proprio atto per ciascuna Provincia una commissione che avrà il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico.

### *Autorizzazione*

I proprietari hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione o all'ente locale delegato, i progett-

ti delle opere che intendono eseguire, corredati dalla documentazione prevista.

L'amministrazione competente verifica, previa acquisizione del parere (obbligatorio) della commissione per il paesaggio:

- la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
  - la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
  - la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica;
- ed entro il termine di quaranta giorni trasmette alla Soprintendenza ed all'interessato la proposta di autorizzazione.

La Soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni.

Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.

Nel caso in cui la Soprintendenza esprimesse parere, l'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine di giorni venti dalla data di ricezione e costituisce atto distinto e presupposto della concessione edilizia (ora Permesso a costruire).

Decorso inutilmente tale ter-



mine l'interessato può richiedere l'autorizzazione alla Regione che provvede anche mediante la nomina di un Commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni.

Laddove la Regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta del rilascio in via sostitutiva va presentata alla Regione.

L'autorizzazione paesaggistica:

- diventa esecutiva dopo venti giorni dalla data del rilascio;
- è trasmessa in copia alla Soprintendenza, unitamente al parere alla Regione ed alla Provincia e, ove esistenti, alla comunità montana e all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

L'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente al-

la realizzazione, anche parziale, degli interventi per cui, in tutti i casi di difformità dalla ex concessione edilizia prima sanabile ai sensi dell'ex art 13 L. 47/85, le opere devono essere demolite.

*Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali*

Quando l'autorizzazione riguarda opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresa la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. ed integrazioni.

*Commissione per il paesaggio*

Le Regioni promuovono entro un anno dalla data di en-

trata in vigore (avrebbero dovuto provvedere entro il 1° maggio 2005) l'istituzione della Commissione per il paesaggio presso gli enti locali ai quali sono attribuite, per sub-delega, le competenze autorizzative in materia paesaggistica. La Commissione esprime parere obbligatorio in merito al rilascio dell'autorizzazione.

L'importanza di questa Commissione, composta da soggetti con particolare e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio, se riferita ai Comuni oggetto di sub-delega in materia ambientale ex lege regionale n. 59/95, è data dal fatto che, una volta integrata dal rappresentante del Ministero, sarà il soggetto che esprimerà parere sostitutivo a quello della Soprintendenza stessa e, quindi, l'approvazione del progetto da parte della Commissione equivarrà ad autorizzazione ex art. 7 legge 1497.

*Interventi non soggetti ad autorizzazione*

L'autorizzazione non è richiesta per:

- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non

**Per quanto riguarda i professionisti resta il timore che siano costretti a cimentarsi con cavilli burocratici.**

alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;  
 - interventi inerenti l'attività silvo-pastorale sempre che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;  
 - il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi.

*Autorizzazione in via transitoria*

Da rilevare, infine, quanto discende dall'art. 159, ovvero il procedimento di autorizzazione in via transitoria:

- fino all'approvazione dei piani paesaggistici o all'adeguamento degli strumenti urbanistici, l'amministrazione competente rilascia o nega l'autorizzazione entro sessanta giorni dalla data della richiesta e dà immediata comunicazione alla Soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate. Il Ministero può in ogni caso annullare l'autorizzazione, entro sessanta giorni successivi dalla data di ricevimento.

**Conclusioni**

Fino a qui lo stato delle norme. Dopo questa ampia e dettagliata disamina delle pre-

scrizioni del Codice, per quanto riguarda i professionisti resta il timore, se non la certezza, che siano costretti, ancora una volta, a cimentarsi nello svolgimento della loro professione, con cavilli, lacci e laccioli burocratici che sicuramente non facilitano la loro attività.

Il fatto stesso che all'art. 142 comma 2 del Codice, si ripeta testualmente quanto già indicato al comma 3 dell'art. 36 del D.Lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999 ovvero che "... le disposizioni previste dal comma 1 (elencazione dei terreni soggetti a tutela) non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B...", continua a creare notevoli problemi interpretativi in merito alla richiesta dell'autorizzazione ex art. 7 legge 1497/39.

Un esempio per tutti. Basta ricordare che recentemente la Regione Lazio, con l'approvazione dei P.T.P. degli ambiti territoriali ha, nella maggioranza dei casi, sconfinato nelle perpetrations consolidate delle zone soggette ai vincoli della 1497/39. In questi casi, proprio a causa di questo scon-

finamento, alcuni Comuni continuano a richiedere, anche per interventi ricadenti nelle zone A e B, il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 legge 1497/39.

In conclusione si ricorda quanto lo stesso, allora Ministro, Giuliano Urbani, diceva testualmente nella presentazione del Codice: *"il codice può essere riconsiderato, aggiornato e corretto nell'arco dei ventiquattro utilissimi mesi di pratica esperienza sul campo"*. Alla luce di questa affermazione, l'auspicio è che si arrivi una volta per tutte ad una pianificazione urbanistica che, tenendo conto di tutti i vincoli esistenti a priori, superi, con l'approvazione definitiva dello strumento urbanistico, l'ottenimento delle varie autorizzazioni da parte degli enti titolari del vincolo. Costituirebbe, infatti, un notevole risparmio di tempo ritenere superate le procedure per l'ottenimento della autorizzazione ex art. 7 legge 1497/39, quando siano stati inseriti nel P.R.G. e nei vari piani particolareggiati tutti i tipi di vincolo esistenti con le prescrizioni ad essi relative.